

Bruxelles, 30 settembre 2026
(OR. en)

13793/26
ADD 1

JAI 1223
COPEN 362
CYBER 389
COPS 568
RELEX 1244
JAIEX 76
TELECOM 453
POLMIL 402
CFSP/PESC 1536
ENFOPOL 351
DATAPROTECT 305

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 522 annex
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 522 annex.

All.: COM(2026) 522 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2026
COM(2026) 522 final

ANNEX

ALLEGATO

della raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

Allegato

DIRETTIVE DI NEGOZIATO per un protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

SEZIONE 1 OBIETTIVI

Per quanto riguarda il processo dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- (2) il processo negoziale consente la partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi, compresi la società civile, il settore privato, il mondo accademico e le organizzazioni non governative;
- (3) i contributi ricevuti da tutti i membri delle Nazioni Unite sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- (4) prima di esaminare la potenziale sostanza di tale protocollo, il processo negoziale inizia con una riflessione sull'appropriatezza di un protocollo aggiuntivo, compresa una valutazione delle sue potenziali necessità, dei vantaggi e della fattibilità.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (5) nell'assicurare il massimo livello di protezione possibile dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il protocollo funge da strumento efficace per le autorità di contrasto e giudiziarie nella lotta globale alla criminalità informatica, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare le misure volte a prevenire e contrastare la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace, come pure di promuovere e facilitare la cooperazione internazionale, e sostenere lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica nella lotta alla criminalità informatica;
- (6) il protocollo è pienamente compatibile con l'obiettivo e la finalità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, comprese le sue disposizioni sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il protocollo evita qualsiasi impatto sulla loro interpretazione e conseguente applicazione in linea con l'articolo 61, paragrafo 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, pur eventualmente integrando e rafforzando ulteriormente le disposizioni della Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- (7) gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di ottemperare al diritto dell'UE, compresi i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali. Le disposizioni del protocollo dovrebbero inoltre essere compatibili con gli obblighi commerciali internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri.

SEZIONE 2

QUESTIONI SOSTANZIALI

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (8) il protocollo è coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica e non ha effetti sulle sue Parti al di là di quelli stabiliti all'articolo 60 di tale Convenzione;
- (9) il protocollo definisce i reati che possono essere commessi unicamente facendo uso di sistemi d'informazione;
- (10) purché siano assicurate condizioni e garanzie sufficienti come pure un'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in deroga al principio di cui al punto 15, il protocollo può definire i reati che possono essere commessi senza far uso di sistemi d'informazione, ma resi possibili dall'uso di detti sistemi in determinate circostanze, a condizione che il coinvolgimento di sistemi d'informazione modifichi sostanzialmente le caratteristiche o l'impatto del reato;
- (11) i reati sono definiti in modo chiaro e restrittivo e in maniera neutrale sotto il profilo tecnologico. Le definizioni sono compatibili con quelle di altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;
- (12) il protocollo integra le misure della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica volte a promuovere lo sviluppo di capacità nonché l'assistenza e il sostegno alle vittime;
- (13) il protocollo prevede misure di cooperazione che consentono alle autorità di diversi Stati Parte di cooperare efficacemente ricorrendo all'assistenza giudiziaria reciproca ai fini delle indagini o dei procedimenti penali relativi ai reati da esso definiti, in conformità alle condizioni e alle garanzie stabilite nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica e, eventualmente, nel protocollo stesso;
- (14) tali misure di cooperazione sono compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e non contraddicono tali convenzioni, le norme internazionali in materia di diritti umani e le libertà fondamentali;
- (15) le misure di cooperazione sono soggette alle condizioni previste dalla legislazione della Parte richiesta e agli ampi motivi di rifiuto di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica;
- (16) il protocollo è pienamente compatibile con le condizioni rigorose e le solide garanzie di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica ed è ad esse soggetto, per assicurare che gli Stati membri dell'UE possano rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali. Il protocollo evita qualsiasi impatto sulla loro interpretazione e conseguente applicazione in linea con l'articolo 61, paragrafo 4, della

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, pur eventualmente integrando e rafforzando ulteriormente le disposizioni della Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

- (17) il protocollo si basa sul meccanismo che ne garantisce l'attuazione, di cui al capitolo VIII della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, ed è compatibile con le disposizioni finali della Convenzione, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia, il depositario e le lingue.

SEZIONE 3

PROCEDURA DI NEGOZIATO

Nel complesso, la procedura di negoziato è la seguente:

- (18) la Commissione dovrebbe condurre negoziati a nome dell'Unione per le materie di sua competenza, conformemente ai trattati;
- (19) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che il protocollo sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri protocolli e accordi multilaterali pertinenti;
- (20) i negoziati, compreso ciascun ciclo di negoziati, devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, quanto prima, la Commissione informa il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale", nella sua funzione di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE (di seguito "comitato speciale"), del calendario previsto e delle questioni da negoziare e condivide tutte le informazioni pertinenti;
- (21) conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a Vienna e a New York;
- (22) le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del comitato speciale per individuare le questioni principali, formulare pareri e fornire orientamenti, anche formulando dichiarazioni e riserve, ove opportuno;
- (23) la Commissione riferisce al comitato speciale in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale;
- (24) la Commissione informa e consulta il comitato speciale in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.